

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 56 del 30 settembre 1999, modificato con deliberazioni n° 78 del 28 settembre 2006, n. 66 del 29 settembre 2009 e con deliberazione n. 13 del 4/02/2010)

TESTO EMANATO IN DATA 18 MARZO 2010

COMUNE di RUFINA

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 (Oggetto)

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al TIT. VI del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, e del DPR 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonche' sulla vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere sulle diverse attivita' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART.2 (Competenze del servizio)

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri e' di esclusiva competenza del Comune il quale lo gestisce in economia con le modalita' di cui all'art. 22 della Legge 142/90. Il Comune si riserva comunque la possibilita' di stipulare apposita convenzione con Ditte e/o Enti per lo svolgimento dei vari servizi.

Il Sindaco nella sua qualita' di Ufficiale di Governo svolge le relative attribuzioni previste dalla Legge, in particolare dal T.U. Leggi Sanitarie. Egli si avvarra', per lo scopo, del medico curante, del personale sanitario dell' A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune al servizio stesso, secondo le rispettive attribuzioni.

Al complesso dei servizi comunali descritti nel presente Regolamento fa capo il Responsabile del Servizio Cimiteri, individuato nel Funzionario Dirigente dell'Area alla quale sono attribuite le relative competenze o suo delegato. Ad esso sono attribuite tutte le altre competenze tecnico - amministrative di gestione del Servizio.

ART.3 (Responsabilita')

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal tit. IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

ART. 4 (Servizi a pagamento per il Comune)

I sottoelencati servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati dalla Legge, e specificati dal presente Regolamento, sono gratuiti nei confronti del Comune fatti salvi interventi di altri Enti. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) denuncia della causa di morte;
- b) la visita necroscopica;
- c) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- d) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- e) il trasporto funebre, nell'ambito del Comune, nel caso che i familiari del defunto, per particolari situazioni e/o condizioni socio-economiche sfavorevoli, non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone e/o Enti che se ne facciano carico.
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di cui al punto d), vedi art.19.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito provvedimento.

ART.5

(Atti a disposizione del pubblico)

Presso l'apposita stanza a disposizione del Custode del Cimitero sono a disposizione di chiunque possa averne interesse: il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornite informazioni sulla sepolture cimiteriali, fermo restando il divieto di accesso a notizie classificate "sensibili" ai sensi della legge sulla "privacy" n.675/96.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

ART. 6

(Denuncia dei decessi)

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficio dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso;

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art.140 del R.D. 9 luglio 1939, n°1238, dell'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 7

(Denuncia decessi senza assistenza medica)

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte viene fatta dal medico necroscopo o dal medico curante che è a conoscenza del decorso della malattia.

ART. 8

(Morte violenta)

Nel caso di morte violenta il medico necroscopo e/o il medico curante sono tenuti ad indicare sui propri certificati l'accidentalità del fatto.

Per il decesso per il quale risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato i medici necroscopo e/o curante devono compilare con chiarezza la scheda di morte affinché il Sindaco possa dare immediata comunicazione del fatto alla Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

ART. 9 (Denuncia della causa di morte)

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6, 7, e 8 i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Comune la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo.

Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n° 185.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove e' avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto Comune e' ricompreso.

ART. 10 (Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali)

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla A.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 11 (Medico necroscopo)

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dalla A.S.L. competente di zona. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 12 (Autorizzazione alla sepoltura)

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238 dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n.285/90.

ART. 13 (Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria)

L'autorizzazione alla sepoltura e' subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 144 del R.D. n. 1238 del 9/7/1939.

ART. 14 (Nati morti e prodotti del concepimento)

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939 n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio della A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta eta' di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 15

(Depositi di osservazione ed obitori)

Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio, in locali idonei presso un Istituto Sanitario (Ospedale) attrezzato piu' vicino al luogo del decesso.

Il trasporto delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori, e' autorizzato dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del Servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, in fine dall' Autorita' Giudiziaria.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del Servizio della ASL adotta le misure cautelative necessarie.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dalla ASL in relazione agli elementi risultati dal certificato di morte di cui all' art. 100 del DPR 13.02.1964 n.185.

Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso; salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra' accertato la morte anche mediante le modalita' previste e disciplinate dal 1^ comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO IV

FERETRI

ART. 16

(Disposizione della salma nel feretro)

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e depositato nel feretro. Il cadavere deve essere vestito con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Ogni feretro non puo' contenere piu' di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART.17

(Caratteristiche dei feretri per inumazione, tumulazione, cremazione, e trasporto)

La responsabilit  del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso   demandata all' Impresa Funebre incaricata.

A tal fine detta Impresa dovr  sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti disposizioni di legge e che la cassa o le casse, i rivestimenti e gli ornamenti risultano conformi alle disposizioni del presente articolo in relazione al tipo di sepoltura.

La struttura dei feretri e la qualit  dei materiali, sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioe':

a) (per inumazione:)

-Il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilit  (preferibilmente di abete, pioppo, larice, ecc...);

-Le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;

-La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990 n.285, in particolare   assolutamente vietato l'uso di casse di metallo nonche' confezionare tutti i rivestimenti interni con materiale non biodegradabile;

Il Custode del Cimitero   autorizzato ad effettuare controlli a campione sulla rispondenza di tali requisiti.

Nel caso di constatata negligenza della Impresa Funebre nella confezionatura del feretro, che abbia impedito la disgregazione delle parti molli del cadavere nel tempo previsto per l'inumazione, verranno applicate nei confronti della Ditta Sanzioni Amministrative.

Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanit  ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990 n.285

b) (per tumulazione:)

-La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strumentali di cui all'art.30 del DPR 10.09.1990 n  285;

c) (per trasferimento)

- da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, qualora il feretro sia destinato all'inumazione, questo deve essere confezionato con duplice cassa di cui quella metallica sull'esterno in modo che questa sia eliminata al momento del seppellimento; qualora sia destinato a tumulazione la duplice cassa potr  essere interna.

- da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.   sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del DPR 10.09.1990 n.285;

- per i trasporti dall'estero o per l'estero si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 28 e 29 del DPR 10.09.1990 n.285;

d) (per cremazione)

-La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

-La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

e) (casi particolari)

Il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche della tumulazione qualunque sia la sua destinazione.

Se una salma gi  sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura nel cimitero, va accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, da parte del responsabile della polizia mortuaria della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui   destinata ; se nel trasferimento   stato impiegato il doppio feretro e la salma   destinata a sepoltura in terra la cassa metallica deve essere esterna in modo tale da essere eliminata prima della nuova inumazione.

Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso e ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della Ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanita' idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 18
(Fornitura gratuita di feretri)

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 17 lettere a) e d), per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 19
(Piastrina di riconoscimento)

Sul piano esterno superiore di ogni feretro, e' applicata apposita piastrina metallica, con impresso in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma contenuta. Per ogni salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano o al momento della inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20
(Modalita' del trasporto e percorsi)

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prendera' accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Competente Servizio Sanitario della A.S.L. di zona vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Comune e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

ART. 21
(Trasporti funebri)

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 22
(Servizio di trasporto)

Il servizio di trasporto sara' effettuato da imprese funebri o da Enti o privati appositamente autorizzati.

ART. 23
(Trasporti gratuiti ed a pagamento)

I trasporti funebri sono a pagamento o gratuiti:

- a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dalle Imprese Funebri o da Enti o Privati autorizzati ai sensi del precedente articolo 22;
- b) gratuiti ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi previsti dall'Art. 4 comma d) del presente Regolamento.

ART. 24
(Orario di consegna feretri al cimitero)

La consegna del feretro al Cimitero deve essere effettuata nelle ore antimeridiane, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 durante tutto l'anno; nelle ore pomeridiane dalle 14,00 alle 16,00 nel periodo Ottobre - Marzo, dalle ore 15,30 alle 18,00 nel periodo Aprile - Settembre.

ART. 25
(Norme generali per i trasporti)

Per ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.18; inoltre se il trasporto e' effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o negli altri mesi in localita' prescelta che col mezzo e' raggiungibile dopo le 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro, compiltera' il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle due viene consegnata al vettore, e l'altra al Custode del Cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il duplice verbale di cui sopra deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato a richiesta puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo , con il medesimo carro funebre.

ART. 26
(Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattivita')

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere e' portatore di radioattivita', la A.S.L. competente impartira' le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 27
(Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune)

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, e' autorizzato dal Responsabile del Servizio , secondo le prescrizioni stabilite negli articoli dal 20 al 24 del presente Regolamento.

L'autorizzazione e' comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovra' essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 28
(Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune)

L'autorizzazione al trasporto di salma e' rilasciata dal Comune, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) qualora dalla denuncia delle cause di morte sia attestato che essa è dovuta a malattia infettivo-diffusiva e/o che la salma e'portatrice di radionuclidi il funzionario medico della U.O.I.P.T. della ASL di zona o la Direzione Sanitaria dell'Ospedale competente impartirà apposite disposizioni in merito;
- c) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora sia stata necessaria;
- d) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Ambientale dell' A.S.L.;
- e) dichiarazione dell'Impresa Funebre incaricata del trasporto redatta ai sensi dell'art 17 del presente Regolamento.

ART. 29
(Trasporti all'estero o dall'estero)

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso DPR. In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del DPR precitato.

ART. 30
**(Autorizzazione al trasporto di cadaveri
di persone decedute per malattie infettivo-diffusive)**

Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 27 puo' essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, e' stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 18 lett. "e" del presente Regolamento.

ART. 31
(Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri)

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune e' sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 27.

ART. 32
(Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche)

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme disciplinate dall'art.35 del D.P.R. 285/90.

ART.33
(Trasporto di ossa umane e di resti mortali)

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e puo' essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune e' autorizzato dal Responsabile del Servizio previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.

L'autorizzazione e' rilasciata sulla base dei seguenti documenti:

- a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto

con la quale si attesti, assumendone piena responsabilita' ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione e' comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Le ossa umane e i resti mortali debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovra' indicare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

CIMITERI

ART. 34 (Elenco cimiteri)

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 35 (Disposizioni generali - Vigilanza)

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Funzionario responsabile dell'Area avente competenza nei servizi cimiteriali.

Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune puo' provvedere in economia con mezzi e personale comunale, oppure mediante la stipula di apposita convenzione.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53,81 del DPR 10.09.1990 n.285.

Il Competente Servizio Sanitario della A.S.L. o personale tecnico da esso delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

ART. 36 (Reparti speciali nel cimitero)

Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, atei o a comunita' straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti, e per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normale, sono a carico delle Comunita' richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita' o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 37 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma nate a Rufina o quivi aventi la residenza in vita, intendendosi sufficiente il requisito di aver avuto la residenza in un qualsiasi periodo della propria vita, anche se già trascorso;
- c) i resti mortali di persone comunque sepolte in cimiteri del Comune;
- d) i cadaveri delle persone anche non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata con regolare concessione esistente nel Cimitero del Comune. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri di tali persone;
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- f) le ceneri e i resti mortali di tutti i casi sopra citati;
- f) sono equiparati ai nati a Rufina i nati a Pelago prima del 1° Gennaio 1917, data di inizio della tenuta dei registri di Stato civile di questo Comune;

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto ai sensi dell'art. 37 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART.38 (Ammissione nei cimiteri delle frazioni)

Nei cimiteri delle frazioni o del Capoluogo sono accolte di norma le salme delle persone residenti nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Responsabile del Servizio, a richiesta, può autorizzare il seppellimento nei cimiteri delle frazioni di salme di persone residenti nel Capoluogo o viceversa.

ART.39 (Piano regolatore cimiteriale)

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt.71 e 72 del D.P.R. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90.

ART. 40 (Disposizioni del piano regolatore cimiteriale)

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune e' tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessita' del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L.. Si applica l'art.50 della legge n.142/90.

Nella elaborazione del piano si dovra' tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalita' nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilita' di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonche' dei monumenti funebri di pregio, per i quali esistono particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettivita';
- d) tumulazione individuali (loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 285/90.

Il cinerario comune dovra' avere le dimensioni in superficie e in profondita' rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarita' del rito.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private se compatibili con le esigenze di spazio.

Ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ART. 41 (Soppressione di cimiteri)

Per la soppressione di un cimitero si osservano le disposizioni degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/90.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 42 (Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero)

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- c) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Funzionario Comunale Incaricato;
- d) dalla dichiarazione redatta, ai sensi dell' articolo 17 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

Per i feretri provenienti da altri Comuni prima dell'inumazione o tumulazione deve esser provveduto al riconoscimento dei sigilli apposti alla cassa funebre, da parte del custode, che rilascerà apposito verbale.

ART.43 (Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni)

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui all'articolo 43; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 12, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del loculo dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione.
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

ART. 44 (Consegna registro al Comune)

I registri, indicati all'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART. 45 (Divieto di riapertura del feretro)

Avvenuta la consegna del feretro al custode, dopo le eventuali verifiche di cui all'art.17, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 46 (Inumazioni)

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni effettuate in aree in concessione e dietro pagamento del prezzo

stabilito nelle tariffe allegate al presente regolamento.

Solo in casi eccezionali puo' essere autorizzata l'inumazione nella fossa comune di persone che non abbiano titolo ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento, dietro esplicita richiesta motivata ed a condizione che il competente Ufficio attesti che non vi e' grave carenza di spazi in relazione al prevedibile fabbisogno del Comune.

ART. 47 (Scavatura e utilizzazione delle fosse)

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremita' di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuita'.

ART. 48 (Cippo)

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o di marmo aventi dimensioni non maggiori di mt.1,80 x 0,80 per gli adulti, e di mt. 1,00 x 0,40 per i bambini, nonche' apporre un cippo avente l'altezza di m. 0,80 da terra sostenuto da una lastra orizzontale lunga non piu' di m. 0,45. E' tollerata una lista di circa cm. 15 x 15, come sottovaso, nella parte opposta al cippo; la rimanente area del cumulo di terra dovra' rimanere scoperta e potra' essere coltivata a prato e/o con piante floreali.

ART. 49 (Tumulazione)

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione al diritto d'uso.

Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n.285/90.

I loculi gemelli sono concessi per il defunto ed a disposizione del coniuge superstite, ovvero del convivente more uxorio da almeno 10 anni, o, in caso di defunto in vita non coniugato, del congiunto piu' prossimo entro il primo grado in linea retta o il secondo grado in linea collaterale.

Non sono ammesse tumulazioni provvisorie, salvo il caso di indisponibilita' di loculi o ossarietti nel cimitero ed a condizione che questi siano in corso di costruzione. In tal caso, e sempre che non abbia provveduto direttamente il Comune ad approntare sepolture provvisorie, puo' essere autorizzato, previa richiesta ed assenso di tutte le persone interessate, l'uso temporaneo di loculi gia' concessi a favore di persone ancora in vita, restando inteso che faranno carico agli interessati tutte le conseguenti spese (muratura, smuratura, ecc...)

ART. 50 (Cremazione dei cadaveri)

Si riconosce la cremazione di salme come servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune.

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale della Soc. SOCREM di Firenze alla quale e' stato conferito tale servizio a tempo indeterminato alle condizioni specificate nella convenzione Rep. 3619 del 09/09/1996.

In caso di straordinaria necessita' e qualora la Soc. SOCREM non possa provvedervi il Comune potra' comunque servirsi dell'impianto funzionante piu' vicino.

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.79, 1^ comma, del D.P.R. n. 285/90, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati in presenza delle condizioni richieste all'art. 79 sopra citato.

Le modalita' operative, nel caso che la manifestazione di volonta' sia espressa dal coniuge o, dal parente piu' prossimo o, nel caso di concorso di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

L'autorizzazione viene concessa quando è corredata da certificazione in carta libera, redatta dal medico curante e/o necroscopo con firma autenticata da un medico dipendente delegato dal Direttore Sanitario, dalla quale risulti che sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

ART.51 (Urne cinerarie)

Compiuta la cremazione, le ceneri vengono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata. L'urna deve essere in materiale resistente. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta degli interessati, in base a concessione, l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o cimitero comune.

La tumulazione può essere effettuata in nicchia anche già contenute cassette con resti mortali o altra/e urne cinerarie, oppure in un loculo contenente un feretro e/o cassetta di resti mortali, previo pagamento della differenza di prezzo e rimborso spese di smuratura e muratura.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10.09.1990 n.285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcune delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 51 – bis (Luoghi di dispersione delle ceneri)

La dispersione delle cenneri è consentita nei luoghi:

- In aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
- In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- Nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- Nei fiumi;
- In aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
- In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 52

(Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Trattamento per la conservazione del cadavere)

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, per le autopsie, ed per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. n. 285/90, alle norme di detti articoli richiamate e ad ogni altra disposizione vigente in materia, fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

**ART. 53
(Esumazioni - Carattere)**

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

**ART. 54
(Esumazioni ordinarie)**

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del D.P.R. n.285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nei mesi da Ottobre ad Aprile compresi.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzione di continuit , allorch  siano trascorsi dieci anni dalla inumazione della salma.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potra':

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile.
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull' esterno del contenitore dovra' essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare e' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell' immediato intorno al contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati, purch  tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- a) cinque anni nel caso che non si faccia ricorso a sostanze biodegradanti.
- b) due anni nel caso si faccia ricorso a sostanze biodegradanti.

Di tali esumazioni sar  data comunicazione alla cittadinanza previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli. La data delle esumazioni sara' comunicata alle famiglie degli interessati tramite raccomandata.

**ART.55
(Esumazioni straordinarie)**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorit  giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altro cimitero o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorit  giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nel locale del cimitero del capoluogo all'uopo predisposto, con l'osservanza delle norme da detta autorit  eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell' Operatore incaricato della A.S.L. che provvedera' a impartire apposite disposizioni e a redigere il verbale dell'operazione eseguita.

In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata apposita domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria, di cui all'allegato al presente regolamento.

Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 56 (Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie)

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario della A.S.L. o un suo delegato dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 57 (Estumulazioni)

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie

ART. 58 (Estumulazioni ordinarie)

Le estumulazioni ordinarie si eseguono di norma allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo comunque non inferiore ai 20 anni.

L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del personale incaricato della ASL di zona.

Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile con l'eventuale aggiunta di sostanze biodegradanti.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni di durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato a un minimo di anni 5.

ART. 59 (Divieto di riduzione di salme estumulate)

È vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 60 (Estumulazioni straordinarie)

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

Il Responsabile del Servizio Cimiteri può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura a condizione che, aperto il loculo, il Delegato del Servizio Sanitario della A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Sono a carico del richiedente le spese dell'estumulazione, e della smurazione della sepoltura.

Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 55 del presente regolamento.

ART. 61
(Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.

ART. 62
(Sistemazione dei resti mortali)

E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nel seguente modo:

- a) o in una nicchia - ossario, costruita direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
- b) o in nicchia contenente altra cassetta/e contenenti resti mortali o urna cineraria, previo pagamento della differenza prezzo e rimborso delle spese di smurazione e muratura;
- c) o in loculo, ove già trovasi una salma, fino al numero massimo di due cassette per sepoltura, previo pagamento della differenza prezzo, e rimborso delle spese di smurazione, muratura;
- d) o in loculo che rimanga a disposizione del coniuge vivente purché ultrasessantenne.
- e) al di fuori del caso sub b) e sub c) e' vietata la collocazione delle cassette dei resti mortali nei loculi.
- f) Può essere concesso l'uso dell'ossarietto attiguo a quello del congiunto per accogliere i resti mortali del coniuge ancora vivente o deceduto ma non ancora esumato o estumulato.

CAPO X

OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 63
(Ossario comune)

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla viste del pubblico.

ART. 64
(Cinerario comune)

Nel cimitero del capoluogo deve essere previsto il cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

CAPO XI

CONCESSIONI

ART. 65
(Durata e decorrenza della concessione)

Tutte le concessioni per sepolture private previste dal presente regolamento sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Per le sepolture private (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte.

La concessione d'uso di loculi, tumuli e nicchie-ossario sarà disposta solo per richieste riguardanti persone decedute o per resti mortali già esumati o estumulati.

La concessione d'uso di loculi e tombe private ha durata di anni 50.

La concessione d'uso di nicchie-ossario o urne cinerarie è prevista in anni 50. Le concessioni già in essere stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue, possono essere revocate, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione, ove si verificano situazioni di grave insufficienza rispetto al fabbisogno del Comune.

ART. 66 **(Modalità di richiesta concessioni d'uso)**

Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli, o nicchie-ossario, nicchie-cinerarie deve farne richiesta al Competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione, stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, Diritti di segreteria, scritturazione nonché quanto dovuto per la tumulazione della salma o dei resti mortali.

La scelta della sepoltura sarà effettuata all'interno di ogni singolo riquadro sulla base delle disponibilità al momento verificate. L'apertura del successivo riquadro è subordinata al completo esaurimento di quello precedente.

Il diritto d'uso è determinato mediante stipula di un contratto di concessione amministrativa sul bene, soggetto a regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto di uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto di uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione,
- il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o nel caso di Enti o Collettività il Legale Rappresentante Pro-Tempore, i concessionari/e;
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, (sepolcro gentilizio o familiare)
- l'eventuale restituzione o ampliamento del diritto d'uso, in riferimento ad avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

ART. 67 **(Aventi diritto alla concessione)**

Salvo quanto previsto dal 4° comma del precedente art. 49, la concessione d'uso di loculi, tumuli, nicchie ossari e nicchie cinerarie, sarà disposta per richieste riguardanti persone decedute e per resti mortali già esumati o estumulati.

Oltre a questi casi, previsti dall'art.65, sono inoltre ammesse le seguenti concessioni:

- a) coniuge o convivente more uxorio da almeno 10 anni superstite ultrasessantenne del defunto, indipendentemente dalla sua nascita o residenza nel Comune di Rufina, per il loculo lateralmente attiguo a quello del congiunto;
- b) persone sole ultrasessantenni e residenti nel Comune di Rufina, senza ascendenti e discendenti;
- c) nel caso di defunto in vita non coniugato la facoltà di alla precedente lettera a) può essere estesa al congiunto vivente ultrasessantenne più prossimo entro il 1° grado in linea retta o il 2° grado in linea collaterale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e c) tali diritti possono essere esercitati esclusivamente al momento del rilascio della prima concessione.

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza dalla concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. In tal caso il Comune rimborsera' al concessionario una cifra pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia medesima, se trattasi di vecchia concessione ad uso perpetuo; se trattasi invece di concessione a tempo determinato, il prezzo rimborsato sara' pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia, riportato ad anni, applicando la seguente formula:

Prezzo vigente del loculo X 40% = Prezzo del rimborso totale.

Prezzo del rimborso totale : N^ anni di concessione X N^ anni residui per giungere alla scadenza della concessione = Prezzo spettante al rinunciario.

Nei casi in cui la concessione sia stata attivata per la sistemazione dei resti mortali derivanti ad esumazione o estumulazione, e gli stessi resti mortali siano trovati in condizioni tali (ad esempio salma mummificata) da rendere necessaria una diversa sistemazione, potrà essere rimborsata l'intera somma versata per la concessione medesima e servizio muratura.

ART. 68 (Concessioni speciali gratuite)

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorchè per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemerienze sia, tale onoranza, deliberata dall' Amministrazione Comunale.

ART. 69 (Limitazione del diritto d'uso delle concessioni)

Per le concessioni destinate ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula, ove a quest'ultima premuoia un parente in linea retta entro il secondo grado che abbia acquisito il diritto alla sepoltura in un cimitero del comune, sarà facoltà del concessionario, non sussistendo opposizione da parte dell'originario destinatario della sepoltura, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre - morto.

ART. 70 (Decadenza della concessione)

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o la nicchia - ossario o nicchia cinerario concessi in uso torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art.94 del vigente codice civile.

ART. 71 (Manutenzione sepolture)

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà

Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART.72 (Revoca delle concessioni)

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta dall' Amministrazione Comunale e notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso al cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successibili, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno novanta giorni.

ART. 73 **(Effetti della revoca delle concessioni)**

Trascorsi i termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sentito il Servizio Sanitario della A.S.L. competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 74 **(Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili)**

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. 285/90.

ART. 75 **(Onoranze funebri particolari)**

Quando debbasi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265 e dall'art.105 del D.P.R. 285/90.

CAPO XIII

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 76 **(Imprese e lavori privati, accesso al cimitero)**

Per l'esecuzione di opere, relative a nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori di loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro presentazione di idonea domanda.

L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori e' subordinata alla presentazione di una polizza assicurativa obbligatoria, relativa agli eventuali danni a cose e persone che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e comunque per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Cimiteri.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori

all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, ed e' soggetto alle prescrizioni di cui all' art 96 in quanto compatibili.

ART. 77

(Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dalla Amministrazione Comunale su conforme parere della ASL di zona e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990 n.285, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di 1 loculo per ogni metro quadro di area concessa; oltre tale numero possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche, ed al pagamento per ogni loculo in piu' del canone di tariffa. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura con sistema ad inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del Servizio.

Qualsiasi variante essenziale dal progetto anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del I^ comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione, ed il termine di ultimazione lavori.

Per la piccole riparazioni, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del Servizio Cimiteri.

I Concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteri, ricorsi e similari.

ART. 78

(Responsabilita')

I concessionari delle sepolture sono comunque responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

ART. 79

(Recinzione delle aree - materiali di scavo)

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I materiali di scavi e i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del servizio Cimiteri secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali imbrattare o danneggiare l'opera; in ogni caso si deve ripulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate.

ART. 80

(Introduzione e deposito materiali)

E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari presecritti dal Responsabile del Servizio Cimiteri.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ,ecc..

ART.81

(Orario di lavoro)

L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteri.
E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Servizio Cimiteri.

ART. 82
(Sospensione dei lavori in occasione di commemorazione dei defunti)

Il Responsabile del Servizio Cimiteri, in occasione della commemorazione dei defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 83
(Vigilanza)

Il Responsabile del servizio Cimiteri vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni, anche ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta a lavori ultimati la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente nel caso di risultato favorevole l' eventuale svincolo della polizza assicurativa presentata.

CAPO XIV

IMPRESE E POMPE FUNEBRI

ART. 84
(Funzioni e Licenza)

Le Imprese di Pompe Funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di Culto;
- fornire feretri ed accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto delle salme in o da altri Comuni.

Le Imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 85
(Divieti)

E' fatto divieto alle Imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza
- b) di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

ART. 86 (Custodia dei cimiteri)

I cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovranno tenersi normalmente chiusi. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprire il cimitero per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.

ART. 87 (Orario di apertura dei cimiteri)

I cimiteri comunali osservano l'orario di apertura e chiusura sulla base di apposita disposizione della Amministrazione Comunale. Appositi cartelli verranno affissi all'ingresso dei medesimi.

ART. 88 (Sepoltura delle salme)

La sepoltura delle salme sarà effettuata esclusivamente nei giorni feriali, ad eccezione dei casi particolari che presentano problemi igienico-sanitari. Questi casi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Sindaco

ART. 89 (Ingresso al cimitero)

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 90 (Circolazione e sosta)

E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.

E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi e barrocci lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 91 (Divieto di ingresso)

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso ai cimiteri ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 92 (Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari)

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 93 (Divieto di coltivazione)

Ogni coltivazione nel recinto dei campi comuni è rigorosamente vietata.

ART.94
(Pulizia interna)

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la piu' scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero.

L'area del cimitero sar  continuamente mantenuta con la massima nettezza.

ART. 95
(Divieti speciali)

Nessuno potr  arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ci  che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del custode nonch  di portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 96
(Obbligo di comportamento)

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive, sar , dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla autorit  giudiziaria.

CAPO XVI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART.97
(Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri)

Il personale comunale addetto ai cimiteri   quello risultante dalla pianta organica vigente del Comune di Rufina. Il Comune si riserva la facolta' di stipulare apposita convenzione con Ditte e/o Enti per lo svolgimento di particolari compiti non istituzionali.

ART. 98
(Custode)

Il custode conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali   permesso l'ingresso al pubblico del cimitero, compatibilmente con il numero dei cimiteri stessi.

ART. 99
(Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni)

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetter  all'ufficio comunale competente una copia del registro di cui all'art. 43, riferito all'anno precedente.

ART.100
(Compiti particolari del custode)

Spetta inoltre al custode:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art. 43 del presente regolamento;
- c) redigere, di volta in volta, il verbale di ricevimento di salma o di resti mortali, da cui si rilevi la perfetta integrità del feretro;
- d) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- e) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- f) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
- g) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- h) provvedere, richiedendo l'intervento del Direttore Sanitario della ASL o dei medici da esso delegati, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- i) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente regolamento;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonchè, alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al Responsabile del Servizio Cimiteri ed alla U.O. Igiene Pubblica del Territorio della ASL di zona ogni deficienza che venisse riscontrata, anche dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
- p) denunciare al Responsabile del Servizio Cimiteri qualsiasi manomissione o operazione dolosa che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Responsabile del Servizio Cimiteri o dal Servizio di Igiene della A.S.L. e a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.101

(Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni)

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi della Legge 142/90, nonchè della legge 3 maggio 1967, n° 317.

ART. 102

(Criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali)

Il criterio in base al quale sono determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali si riforma ai seguenti:

- il costo di costruzione della sepoltura;
- quota parte del costo sostenuto per la manutenzione e sorveglianza del cimitero;
- la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui e' collocato.

ART.103
(Ordinanze del Sindaco)

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art.38 della legge 142/90 in materia di igiene e sanità.

ART.104
(Abrogazione precedenti disposizioni)

E' abrogata qualunque precedente disposizione, contraria al presente regolamento e comunque alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, e dopo il previsto periodo di pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.